



Camera di Commercio
Sondrio



CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

TRA

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sondrio (di seguito indicata come “Camera di Commercio”) – CF 00132440140, con sede in Sondrio, Via Piazzini, 23, in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, Sig. Emanuele Bertolini

E

L’Ordine degli Avvocati di Sondrio (di seguito “Ordine degli Avvocati”) CF 80000560146, con sede in Sondrio, Via Mazzini, 34, in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, Avv. Alberto Gerosa

Premesso che

- la Camera di Commercio di Sondrio gestisce il Servizio di mediazione delle controversie civili e commerciali mediante il proprio Organismo, iscritto al numero 1021 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n.28 e del D.M. 18 Ottobre 2010, n. 180 e successive modifiche;
- l’Organismo di mediazione della Camera di Commercio gestisce le procedure in forza di un proprio Regolamento di mediazione, di un Tariffario delle indennità di mediazione, di un Codice Etico dei mediatori ed è dotato di idonea polizza assicurativa nonché di infrastruttura tecnologica per la gestione di tale attività;
- l’Organismo di mediazione svolge la propria attività all’interno della sede della Camera di Commercio e dispone di un ufficio destinato alla segreteria e di due sale destinate agli incontri di mediazione;
- l’Organismo di mediazione gestisce il servizio a mezzo del personale della Camera di Commercio e, in particolare, mediante il Responsabile dell’Organismo nella persona del Segretario Generale di nomina camerale (Dirigente), un coordinatore e due addetti alla Segreteria;
- l’Ordine degli Avvocati di Sondrio intende avvalersi dell’ Organismo della Camera di Commercio, già organizzato ed avviato, rinunciando a riferirsi ad altri Organismi od a crearne uno proprio,

partecipando all'attività di indirizzo e di gestione del Servizio di mediazione suddetto per lo svolgimento delle relative procedure nel Foro di Sondrio

- la Camera di Commercio di Sondrio intende incrementare l'attività dell'Organismo di mediazione e diffondere l'utilizzo dello strumento di composizione della lite sul territorio;
- le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Tanto premesso

si conviene quanto segue

ART. 1 - Finalità della convenzione

La Camera di Commercio e l'Ordine degli Avvocati intendono offrire agli Avvocati del Foro di Sondrio l'opportunità di svolgere le procedure di mediazione attraverso il servizio dell'Organismo di mediazione camerale, collaborando per la diffusione sul territorio dello strumento di bonaria composizione delle liti, nonché promuovendo attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei soggetti potenzialmente interessati ed azioni di aggiornamento professionale.

ART. 2 - Servizio di mediazione

La Camera di Commercio mette a disposizione la propria organizzazione già stabilmente destinata all'attività svolta dall'Organismo di mediazione mediante la propria struttura, il proprio personale ed i mediatori già formati.

Le procedure di mediazione si svolgeranno secondo il Regolamento, modificato secondo gli accordi della presente convenzione a seguito della sottoscrizione della stessa, secondo l'ordinamento camerale, il Tariffario ed il Codice Etico dell'Organismo di mediazione della Camera di Commercio.

Con la sottoscrizione del presente accordo di collaborazione l'Organismo di Mediazione camerale assumerà la denominazione di "Servizio di mediazione della Camera di commercio di Sondrio – in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati della provincia di Sondrio".

A partire dalla sottoscrizione della convenzione, la Camera di Commercio inserirà la nuova denominazione, unitamente ai rispettivi loghi, nel sito di riferimento ed in tutta la modulistica destinata al pubblico ed agli utenti, affinché possano immediatamente individuare e riconoscere la collaborazione tra gli enti.

L'Ordine degli Avvocati si impegna ad informare i propri iscritti della presente convenzione ed a favorire lo svolgimento delle procedure di mediazione presso l'Organismo di mediazione camerale, anche attraverso la diffusione di clausole contrattuali; ciò ai fini incrementare il numero di domande di mediazione depositate nonché la percentuale di adesioni alle relative procedure.

ART. 3 - Informazione e formazione

La Camera di Commercio e l'Ordine degli Avvocati, rilevato che la qualità e l'efficacia della gestione delle procedure sono strettamente collegate alla formazione dei professionisti ed alla conoscenza dello strumento da parte dell'utenza, si impegnano a realizzare anche congiuntamente iniziative dirette alla informazione ed alla formazione dell'utenza e dei professionisti nonché a promuovere ogni iniziativa volta a diffondere la cultura della mediazione ed ad aumentare la qualità delle prestazioni professionali in materia.

ART. 4 - Gestione economica

La Camera di Commercio, assumendosi interamente il rischio d'impresa, si occuperà direttamente ed in via esclusiva della gestione economica delle procedure di mediazione dell'Organismo, in particolare, incassato quanto dovuto per lo svolgimento delle stesse, sosterrà le spese di struttura e le spese del personale e provvederà al pagamento dei compensi ai mediatori.

Qualora risultassero avanzi di esercizio, parte di essi saranno reinvestiti in azioni formative concordate fra la Camera di Commercio e l'Ordine degli Avvocati nella materia oggetto della presente convenzione, destinate ai mediatori dell'Organismo ed agli Avvocati iscritti all'Ordine medesimo.

ART. 5 – Gestione organizzativa

La Camera di Commercio assume in via esclusiva ogni decisione inerente alla struttura organizzativa del servizio e della segreteria dell'Organismo ed in relazione a spazi, uffici, strumenti informatici, personale, tariffe, compensi, mediatori e tirocinanti. La Camera di commercio si impegna ad acquisire preventivamente il parere dell'Ordine degli Avvocati qualora si tratti di assumere decisioni in merito alle tariffe.

Gli incontri di mediazione si svolgeranno presso le sedi camerali di Sondrio e Nuova Olonio, nonché in modalità telematica.

Competerà ad un Sovrintendente procedurale nominato dall'Ordine degli Avvocati fra i propri iscritti la definizione delle regole di svolgimento e di partecipazione degli incontri di mediazione, da ispirare comunque al coinvolgimento personale delle parti e con esclusione di ogni potere di spesa e gerarchico nei confronti del personale camerale.

Il Responsabile dell'Organismo, di nomina camerale, e il Sovrintendente procedurale ispireranno le rispettive attività a criteri di massima collaborazione per il migliore andamento del Servizio.

ART. 6 – Regolamento e Codice etico

La Camera di Commercio e l'Ordine degli Avvocati, con la firma del presente accordo si impegnano a svolgere e concludere, ogni sei mesi, una verifica congiunta finalizzata ad individuare le modifiche dei

vigenti Regolamento di procedura e Codice etico ritenute opportune per il miglior funzionamento del Servizio di mediazione camerale, senza aggravio di costi.

Stante quanto precede, la Camera di commercio si impegna a modificare immediatamente il regolamento di mediazione prevedendo che la parte istante possa indicare la categoria professionale ove nominare il mediatore di turno.

I mediatori dovranno svolgere il proprio incarico in regime di esclusiva nei confronti dell'Organismo camerale con riferimento al territorio della provincia di Sondrio.

La Camera di Commercio e l'Ordine degli Avvocati concordano sull'opportunità di definire congiuntamente standard minimi per la formazione e l'aggiornamento dei mediatori, e di prevedere supervisioni o valutazioni annuali onde garantirne la qualità professionale ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco.

ART. 7 - Esclusiva

L'Ordine degli Avvocati si impegna a non sottoscrivere accordi con altri Organismi di mediazione per tutta la durata della presente convenzione.

Entro il 30 giugno 2017 le parti si impegnano ad effettuare una valutazione in ordine alla fattibilità della costituzione di un Organismo di mediazione in forma associata.

ART. 8 – Monitoraggio

Il Responsabile dell'Organismo predisporrà una relazione annuale di analisi e di valutazione delle attività svolte, che sarà sottoposta all'esame della Giunta camerale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati onde valutare eventuali aggiornamenti del rapporto di collaborazione.

ART. 9 - Durata

La presente convenzione avrà durata iniziale di tre anni dalla data della sua sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovata.

Le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione, dando un preavviso scritto di almeno tre mesi.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

(Emanuele Bertolini)

F.to

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

(Alberto Gerosa)

F.to

Sondrio, 16 febbraio 2017